

e la Svizzera, avrà sicuramente avuto occasione di persuadersene. Nella città di Ginevra, a noi vicina, i ministri di quella setta hanno continuamente a loro disposizione somme ingenti loro somministrate dai fedeli; io non intendo qui biasimar questi doni, ma credo poter asserire che fra tutte le sette cristiane non ve ne sia alcuna in cui i ministri esercitino una tanta e sì grande influenza sui fedeli come nella setta metodista.

Se dunque si crede dover apporre un limite alla facoltà testamentaria per ciò che riflette i ministri del culto cattolico, io credo che queste medesime ragioni esistano eziandio per i ministri protestanti, specialmente per i Metodisti, i quali, lo ripeto, dispongono di mezzi forse anche maggiori di quelli che sono in mano ai ministri cattolici. Epperò a quelli ugualmente si deve estendere la limitazione, il freno, che contro questi ultimi si crede opportuno di sancire.

LIONE. Io non credo che la variante proposta dall'onorevole deputato Radice possa mai considerarsi lesiva di quei diritti di uguaglianza che stanno nella parola e nello spirito del nostro Statuto; io invece credo che l'uguaglianza che si vuole fra i cittadini, si è quella che si fonda sull'uguaglianza di condizione nella quale si trovano; ove questa condizione sia diversa, necessariamente il diritto che sul fatto si fonda deve riuscire variante.

Ora io penso che non vi possa essere nello Stato alcuna specie di culto tollerato, il quale attribuisca ai ministri una così grande influenza come hanno quelli della nostra religione sopra i fedeli.

Se adunque è maggiore questa influenza, necessariamente su questa maggiore influenza si deve fondare quella variante del diritto d'incapacità e di esclusione che proponeva l'onorevole deputato. Ma tuttavia, abbenchè io non creda che sia lesiva dell'uguaglianza voluta questa variante proposta dal medesimo, non la ammetterei per un'altra ragione; ed è che io intendo in senso alquanto più largo, che forse alcuni dei miei onorevoli colleghi, quest'esclusione de' ministri della nostra cattolica religione; su di che fa d'uopo spiegarci ben chiaramente.

Io non intendo per *opera del loro ministero* soltanto quella che si presta coll'amministrazione de' sacramenti; ma credo che questa espressione si deve estendere più oltre, vale a dire a qualunque siasi altra opera che appartenga a quei doveri i quali hanno i ministri della religione verso i di lei seguaci. Per conseguenza, a mio avviso, nello spirito della disposizione che intendiamo di sanzionare debbono comprendersi eziandio quei ministri che, non avendo amministrato al testatore verun sacramento, gli abbiano tuttavia in qualsiasi altro modo prestata la loro pia opera e religiosa assistenza; ed in questo senso esclusi dalle liberalità testamentarie i ministri della nostra cattolica religione più non vedo il motivo per cui non debbano essere esclusi quelli degli altri culti, stando infatti che una tale influenza la possano anch'essi esercitare, e la esercitano realmente sui loro correligionari.

I ministri del culto qualunque siasi si trovano, in riguardo agli altri cittadini, in una condizione affatto eccezionale, nè si possono, come già si disse, in alcun modo paragonare ai medici, ai chirurghi, ai farmacisti, ed altri ufficiali di sanità.

Costoro prestano un'opera temporaria; sfuggito il pericolo, la loro influenza si estingue; all'incontro, quell'influenza che esercitano i ministri della religione influisce sull'animo, si radica nel medesimo, e si mantiene lungamente anche dopo cessata la loro opera.

Non è solamente nel corso di una malattia, e di una ma-

lattia anche mortale, che ciò sia temibile, ma ancora nel corso regolare della vita, specialmente su certe classi d'individui, allorchando si tratta di persone attempate, e sopra tutto di femmine.

Anche fuori dell'amministrazione de' sacramenti può essere ed è realmente in molti casi stragrande l'influenza dei sacerdoti; e questa si esercita sia da quelli della vera religione cristiana che noi professiamo, sia da quelli d'altri culti semplicemente tollerati.

Io quindi, quand'anche non creda lesiva di quella eguaglianza che sta nello spirito delle nostre istituzioni la variante proposta dall'onorevole deputato, non vi potrei tuttavia acconsentire per l'anzidetta ragione, che i ministri di qualunque siasi culto, come i nostri sacerdoti, anche fuori dell'amministrazione dei sacramenti, e delle altre considerazioni da esso esposte, possono esercitare sul testatore una assai grande influenza per sedurlo e cattivarsi le di lui liberalità.

Voto in conseguenza per quest'altro motivo contro il di lui emendamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Radice.

(Non è adottato.)

Ora ritorniamo ai nostri emendamenti.

CABELLA. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Bramerei che fosse messa ai voti un'altra questione di massima; ne abbiamo già votate due, vorrei che se ne adottasse un'altra che forse risparmierebbe una lunga discussione sugli emendamenti troppo numerosi che sono depositi sul banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Sono ridotti a tre. (*ilarità*)

CABELLA. La questione attuale si riduce a vedere se dobbiamo restringere solo l'incapacità relativa dei ministri della religione al corso dell'ultima malattia, oppure ad un tempo determinata diversamente. Se mettessimo ai voti questa massima, allora la questione ridurrebbe tutta nel vedere se dobbiamo ritenere l'articolo del Ministero fino alle parole: « a mente dello Statuto; » oppure se dobbiamo adottare l'emendamento del deputato Bottone, a cui si accosta il deputato Fraschini.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Fraschini è diverso da quello del deputato Bottone.

CABELLA. Domando di spiegarmi. Se si decidesse di ridurre l'incapacità relativa solamente al corso dell'ultima malattia, parmi che inutili diverrebbero tutti i proposti emendamenti, bastando quelle regole delle quali è discorso negli altri articoli, e che dovranno pur anche osservarsi rispetto ai ministri della religione cattolica e degli altri culti tollerati.

Ecco come già la definisca l'articolo 5 del progetto ministeriale:

« I medici, i chirurghi ed altri ufficiali di sanità, che avranno avuta la cura di una persona durante il corso della malattia per cui sia morta, non potranno profittare delle disposizioni fatte dal testatore a loro favore durante il corso della medesima malattia. »

Se pertanto sia adottato il sistema di restringere l'incapacità relativa dei sacerdoti alle disposizioni fatte durante l'ultima malattia del defunto, ed alla quale abbiano prestata l'opera loro, basterebbe il riferirsi semplicemente a quell'articolo, senz'uopo di altra dichiarazione; od aggiunta, secondo appunto disponeva il Codice francese.

Che se invece si preferisca un altro sistema e si stabilisca un'altra limitazione, la quale rifletta non più l'ultima ma-